

**N. 00998/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01713/2013 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2013, proposto da:

-OMISSIS-in proprio e quale amministratore di sostegno di -OMISSIS-,
rappresentato e difeso dagli avv. Anna Flavia Barbaccia, Francesco Trebeschi,
con domicilio eletto presso Anna Flavia Barbaccia in Milano, via San Barnaba
39;

contro

Comune Di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano,
Salvatore Ammendola, Marco Dal Toso, Salvatore Pezzulo, Anna Maria
Moramarco, domiciliata in Milano, via Andreani 10;

nei confronti di

Segesta Gestioni S.R.L.;

Azienda Sanitaria Locale di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Simona
Falconieri, Valentina Berta, con domicilio eletto presso Simona Falconieri in
Milano, c/o Uff.Leg. corso Italia 19;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

nota del 15.04.2013 del funzionario responsabile di rigetto dell'istanza di inserimento di -OMISSIS- in idonea struttura residenziale - risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Di Milano e di Azienda Sanitaria Locale Di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che i motivi di reiezione della richiesta di un progetto personalizzato ex art. 14 L. 328/2000 sono connessi all'età e non alle condizioni sociali in cui si trova la persona richiedente l'intervento;

Rilevato che l'età del ricorrente non è ostativa all'utilizzo della procedura di approvazione di un progetto individuale per persone disabili;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

a) sospende il provvedimento impugnato;

b) ordina al Comune di rivedere l'atto impugnato sottoponendo la richiesta dei

ricorrente all'ufficio competente e accertando se sussistono motivi di tipo sostanziale e non solo formale che impediscano la conclusione di una convenzione con l'istituto indicato dai ricorrenti.

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24 aprile 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

Fabrizio Fornataro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)